

CAMPER E REDDITOMETRO TASSE, ANCORA TASSE

Gli articoli riprodotti, in particolare quello dell'amico Morano di Rende, ben evidenziano le discriminazioni fiscali a carico di quelle famiglie che hanno scelto di acquistare un camper.

Come in passato, prima della Legge Fausti, per superare tale situazione è necessaria la mobilitazione di tutti i camperisti nonché la loro adesione al COORDINAMENTO CAMPERISTI al fine di essere tra loro organizzati.

Antonio Conti

IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ

— 22 Febbraio 1993 - N. 52 — PAGINA 19

Sportello reclami

— NON CI STO —

Penalizzati i mezzi alternativi alle auto

Le vacanze in camper avvelenate dal Fisco

Anche se la Costituzione Italiana sancisce il patto che ogni cittadino deve pagare le tasse in base al reddito, spesso lo stesso Governo impone tributi in evidente contrasto.

Una delle tante disparità contributive è rappresentata dalla tassa prevista con il decreto legge 151 del 1991 sui veicoli «ricreazionali» come i camper e le autocaravan. La disparità viene oggi accentuata dall'inserimento nel redditometro della voce autocaravan quale elemento di reddito presuntivo. Evidentemente i caravan, i camper e le autocaravan sono considerati beni di lusso, pur avendo un costo medio uguale a una vettura della fascia medio alta.

Il cittadino che sceglie l'autocaravan è già tassato da un superbollo annuo di 480mila lire (più 91mila di bollo) a cui si aggiunge il costo di consumo del carburante su cui lo Stato incamera circa il 70 per cento.

Il cittadino che opta per l'auto da 40 milioni pagherà, con l'introduzione dell'Ici, per la sua casa al mare del valore di 50 milioni il 6 per mille pari a 300.000. Chi, invece, va in albergo o in residence (e può

permettersi anche costi da nababbo) non paga nessuna tassa.

Perché il ministro delle Finanze non ha previsto il redditometro per i clienti abituali e stagionali degli alberghi da quattro o da cinque stelle? Il turista campeggiatore nella maggior parte dei casi, è un cittadino che non può permettersi il lusso dell'albergo. Ha comperato il camper, spesso sacrificando l'acquisto dell'auto nuova, proprio perché è l'unico metodo per fare turismo con tutta la famiglia. Il suo reddito non gli permetterebbe di pagare l'auto, gli alberghi e ristoranti o le crociere.

Si accontenta di vivere in una abitazione di quattro metri quadrati, di mangiare con la stessa economia della propria casa, di fermarsi in posti, talvolta poco decorosi altre volte inospitali per la caccia grossa che ci fanno i vigili, pur di viaggiare e di conoscere nuove realtà, nuovi popoli.

Forse è proprio la libertà di movimenti, il lusso attribuito al possesso del camper, una libertà-lusso che in Italia dobbiamo pagare caramente.

FRANCESCO MORANO
(Rende)

COLPIRÀ SOLO DA 30 CAVALLI

La nuova tassa sui camper

Il 12 novembre, il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il decreto legge 19 settembre 1992 numero 384, che prevede tra l'altro misure fiscali nei confronti dei possessori dei così detti «beni di lusso», tra i quali sono pure stati fatti rientrare i camper con potenza fiscale superiore a 30 cavalli.

Dell'articolo 8, che appunto prevede norme fiscali nei confronti delle autocaravan, pubblichiamo qui di seguito uno stralcio.

CAPO IV Disposizioni fiscali

Articolo 8 Imposta straordinaria su particolari beni

1. È istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o più dei seguenti beni:

a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla medesima lettera a-bis) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992.

6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del ministro delle finanze da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di contitolarità del bene sono solidamente responsabili i cointestatari del bene stesso.

7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la soprattassa rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le soprattasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.

8. L'applicazione delle soprattasse è demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla costatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i carabinieri nonché i funzionari degli uffici del registro per le irregolarità riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

10. Con decreti del ministro delle Finanze, di concerto con i ministri del Tesoro, dei Trasporti, della Marina mercantile, dell'Agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effettuazione di riscontri e controlli.

DOCUMENTI / NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

LA MANOVRA
FISCALE

